



COMUNE DI BAONE
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI**

- **Approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 22/06/2010**

COMUNE di BAONE

REGOLAMENTO

ALBO COMUNALE delle ASSOCIAZIONI

INDICE

Titolo I

ALBO

		pag.
Articolo 1	Istituzione dell'Albo delle Associazioni	2
Articolo 2	Requisiti per l'iscrizione all'Albo	2
Articolo 3 -	Iscrizione, cancellazione, decadenza	3
Articolo 4	Rinnovo dell'iscrizione	3

Titolo II

CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE

Articolo 5	Consultazione	3
------------	---------------	---

Titolo III

SOSTEGNI ECONOMICI

Articolo 6	Forme di sostegno economico	3
Articolo 7	Agevolazioni	4
Articolo 8	Convenzioni	5

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 9	Disposizioni finali	4
Articolo 10	Disposizioni finali	4

Titolo I - ALBO

Articolo 1 Istituzione dell'Albo delle Associazioni

1. Il Comune di Baone in attuazione dello Statuto Comunale, al fine di valorizzare le libere forme associative, operanti nel territorio del Comune, promuovendone la partecipazione ed il coinvolgimento attivo all'esercizio della funzione amministrativa, istituisce l'Albo delle Associazioni di seguito denominato per brevità "Albo".
2. L'Albo è conservato presso la Segreteria del Comune di Baone, competente per materia, e può essere consultato secondo le norme sul diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi.
3. L'Albo è suddiviso nelle seguenti due sezioni tematiche:
 - a) SPORT E TEMPO LIBERO, CULTURA E AMBIENTE
 - 1) ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE - CULTURA E BENI CULTURALI
 - 2) PROTEZIONE CIVILE
 - 3) TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLE SPECIE ANIMALI
 - 4) VALORIZZAZIONE DELL'IMMAGINE PAESANA
 - 5) FESTEGGIAMENTI E TRADIZIONI
 - b) ATTIVITÀ SOCIALI E ASSISTENZIALI
 - 1) ATTIVITÀ SOCIALE E ASSISTENZIALI - VOLONTARIATO
 - 2) INTERVENTI SANITARI E SOCIO-SANTARI
 - 3) ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE
 - 4) IMPEGNO CIVILE IN CAMPO NAZIONALE O INTERNAZIONALE
4. Ogni libera forma associativa è iscritta ad una sola sezione tematica.

Articolo 2 Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. All'Albo possono essere iscritte tutte le libere forme associative che:
 - a) non abbiano fini di lucro e perseguano finalità di interesse collettivo;
 - b) operino effettivamente nel territorio comunale e abbiano quindi la sede legale o operativa riconosciuta nel Comune di Baone;
 - c) abbiano un numero di soci o aderenti non inferiore a cinque.
 2. Potranno pertanto essere iscritte, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1:
 - a) le associazioni che abbiano acquisito la personalità giuridica, mediante riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture, ai sensi del DPR 361/2000;
 - b) le associazioni non riconosciute ai sensi del DPR 361/2000 ed i comitati, di cui al libro I, capo III, del Codice Civile, che abbiano tuttavia provveduto alla registrazione dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 3. Per l'iscrizione dovrà essere inoltrata al Sindaco una domanda in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona da lui delegata, su modulo predisposto dal Comune, nella quale il richiedente deve dichiarare:
 - a) la denominazione ovvero la ragione sociale, l'eventuale sigla, la sede legale, l'eventuale sede presente nel territorio comunale, il codice fiscale, l'eventuale partita I.V.A., il recapito telefonico, telematico e il numero degli associati residenti, distinto da quello complessivo degli iscritti;
 - b) il nominativo del rappresentante legale e di un eventuale referente per i rapporti con l'amministrazione comunale, nonché la composizione degli organi sociali;
 - c) l'oggetto e le finalità sociali;
 - d) l'anno d'inizio dell'attività nel territorio comunale;
 - e) il possesso dei requisiti di cui al comma 1;
 - f) le eventuali attività di pubblica utilità che si intendono svolgere in collaborazione con il Comune;
 - g) la sezione tematica in cui si chiede l'inserimento.
 4. Alla dichiarazione dovranno essere allegati, pena l'inammissibilità della domanda:
 - 1) una relazione sull'attività svolta;
 - 2) l'atto costitutivo e lo statuto o, per le sole organizzazioni informali, l'accordo, debitamente registrato di costituzione dell'associazione, sottoscritto dalle parti, ove risultino espressamente lo scopo dell'attività e l'assenza di fini di lucro.
- Il Responsabile del Servizio competente, accerterà il possesso dei requisiti richiesti e provvederà all'iscrizione all'Albo dei soggetti richiedenti.

Articolo 3 Iscrizione, cancellazione, decadenza

1. L'Albo ha validità triennale dal 1° gennaio al 31 dicembre del terzo anno successivo. Entro detto termine si provvederà al rinnovo dell'Albo secondo le modalità previste all'art. 4. Sono ammesse iscrizioni anche nel corso del triennio e in tal caso queste avranno scadenza coincidente con il termine ordinario di vigenza dell'Albo.
2. Ogni anno, di norma entro il 31 marzo e il 30 novembre sarà adottato apposito provvedimento con determina dirigenziale per:
 - l'iscrizione delle nuove Associazioni che abbiano presentato istanza, in possesso dei requisiti prescritti;
 - l'aggiornamento dell'Albo in presenza di variazioni;
 - la cancellazione nei casi di perdita accertata delle condizioni previste dal presente regolamento;
3. L'eventuale atto di diniego dell'iscrizione dovrà essere debitamente motivato ed adottato dal Responsabile del Servizio competente entro 45 giorni dalla domanda, nel rispetto della vigente normativa, relativamente al preavviso di rigetto.
4. Del provvedimento di iscrizione, cancellazione, decadenza, dev'essere data immediata comunicazione al soggetto interessato, che entro trenta giorni dal ricevimento può proporre motivato reclamo al Sindaco, il quale, sentita la Giunta Comunale dispone in merito, fatti salvi i rimedi giurisdizionali.

Articolo 4 Rinnovo dell'iscrizione

1. Entro il 30 novembre dell'anno in scadenza della validità dell'iscrizione, o entro diverso termine stabilito dalla Giunta Comunale, i soggetti iscritti all'Albo, devono, a pena di decadenza, presentare espressa dichiarazione di conferma sul modulo predisposto dal Comune. Alla dichiarazione dovrà essere allegata una relazione sull'attività svolta nel triennio o periodo precedente ed ogni altra documentazione e/o dichiarazione richieste dal Comune. Entro il 31 gennaio successivo, o altro termine stabilito dalla Giunta Comunale, sarà emesso apposito provvedimento d'iscrizione, di diniego d'iscrizione, ovvero di decadenza in caso di mancata comunicazione di conferma. E' fatta salva l'integrazione della documentazione nei termini regolamentari.
2. Ciascuna forma associativa iscritta all'Albo si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati nella dichiarazione di iscrizione o di conferma. Non debbono tuttavia essere comunicate le variazioni del numero dei soci o aderenti fatto salvo il caso in cui il numero di essi diventi inferiore a cinque.
3. Nel caso in cui venga modificato lo scopo sociale nel corso del triennio, è necessario effettuare una nuova iscrizione. La domanda di reiscrizione deve essere formulata in conformità a quanto previsto dall'art. 2. La reiscrizione può essere richiesta in qualunque momento e sarà disposta entro 30 giorni dalla domanda. Qualora venga modificata la sola denominazione sociale il soggetto iscritto dovrà trasmettere apposita comunicazione allegando l'atto costitutivo e lo statuto aggiornati. Il Responsabile del Servizio provvederà a prenderne atto aggiornando di conseguenza l'Albo.

Titolo II – CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE

Articolo 5 Consultazione

1. L'Amministrazione comunale, al fine di rendere effettiva la partecipazione delle libere forme associative e degli organismi di partecipazione dei cittadini, disciplina, con deliberazione consiliare, le modalità di funzionamento di apposite Consulte secondo le disposizioni degli specifici disciplinari o regolamenti.
2. L'Amministrazione comunale in fase di elaborazione di bilancio di previsione e degli obiettivi programmatici annuali, per ciascun settore d'intervento potrà accettare una lista di priorità predisposte dalle Associazioni iscritte all'Albo in merito alle linee guida della programmazione, che dovrà essere presentata entro la data del 30 novembre di ogni anno, per l'anno successivo, o entro altra data stabilita dal Comune.
3. Ciascuna Associazione avrà inoltre facoltà di presentare all'Amministrazione comunale nel corso dell'esercizio amministrativo varie proposte, e/o suggerimenti, secondo le disposizioni vigenti.

Titolo III - SOSTEGNI ECONOMICI

Articolo 6 Forme di sostegno economico

1. I soggetti iscritti all'Albo potranno richiedere, dietro presentazione di regolari istanze, contributi economici, in accordo con il principio di sussidiarietà, per lo svolgimento delle proprie attività ordinarie/ o straordinarie, progetti, iniziative, in applicazione del vigente regolamento comunale sui sussidi, contributi e provvidenze a favore di enti, associazioni ecc.- ecc..
2. L'erogazione di contributi economici da parte del Comune, in conformità al vigente regolamento, viene di norma concessa a favore dei soggetti iscritti all'Albo. La priorità al sostegno economico verrà data a quelle iniziative per le quali il Comune ha la competenza e tra queste, prioritariamente e compatibilmente con le risorse disponibili e gli indirizzi

politico-amministrativi assunti, alle attività ed iniziative che coinvolgono più soggetti iscritti all'Albo o a progetti che coinvolgono altri enti.

3. Le Associazioni che richiedono o risultino beneficiarie di contributi e/o agevolazioni sono tenute a depositare annualmente gli atti richiesti dal Comune in conformità al vigente regolamento ed alle disposizioni comunali emanate specificatamente in materia.

4. Eventuali contributi a favore di soggetti non iscritti dovranno essere disposti sulla base di motivazioni adeguate, a sostegno di iniziative di riconosciuta rilevanza od utilità per la cittadinanza e comunque nel rispetto dell'art. 12 della legge n. 241/90 e del vigente regolamento.

5. Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del Comune sono esclusivamente a carico del soggetto richiedente, limitandosi il Comune ad offrire un concorso nelle spese.

Articolo 7 Agevolazioni

1. Per i soggetti iscritti all'Albo, oltre quanto stabilito dal regolamento sulla Consulta delle Associazioni e dalla normativa vigente, possono essere previste forme di agevolazione per lo svolgimento di iniziative di interesse sociale, sempre comunque nel rispetto del vigente Regolamento per l'uso di spazi, strutture ed aree pubbliche.

In particolare:

a) la fruizione di spazi per affissioni, già a disposizione del Comune (bacheche comunali, e albo del Municipio) per l'esposizione di manifesti volti a pubblicizzare attività pubbliche proprie o in collaborazione con il Comune, comunque prive di rilevanza economica.

b) la concessione per l'occupazione temporanea agevolata di spazi di suolo pubblico e strutture per attività informative e promozionali comunque prive di rilevanza economica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni comunali.

Articolo 8 Convenzioni

1. Il Comune può affidare alle Associazioni iscritte all'Albo Comunale o a Comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative, e di genere attività di interesse pubblico da gestire in forma collaborativa e sussidiaria, comunque integrata con il Comune.

2. Le attività delle forme associative date in affidamento, prestate con modalità continuative ed aventi valenza sociale o comunque pubblica, sono regolamentate tra le parti mediante stipulazione di convenzione, previa approvazione da parte della Giunta Comunale dello schema di accordo.

Titolo IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE e FINALI

Articolo 9 Disposizioni transitorie

1. Entro novanta giorni successivi all'entrata in vigore del presente Regolamento, verrà pubblicato apposito avviso per la prima iscrizione all'Albo, sotto il regime del presente regolamento, con invio dello stesso alle Associazioni iscritte all'albo alla data di esecutività della presente.

2. Le relative domande, con le dichiarazioni e la documentazione richiesta, dovranno essere presentate entro il termine fissato dal Comune.

3. Per la prima applicazione del presente regolamento, fino al 31.12.2010, rimane vigente l'attuale Albo delle Associazioni, salve le variazioni richieste ed autorizzate, secondo la procedura del presente.

4. Il primo triennio di validità dell'Albo, decorre dall'1 gennaio 2011 e termina al 31.12.2013.

Articolo 10 Disposizioni finali

1. Sono abrogate le norme regolamentari in contrasto con il presente in particolare il precedente regolamento approvato con atto del Consiglio Comunale n. 35 del 28.09.1998.

2. Il presente Regolamento entra in vigore a conseguita esecutività della deliberazione di approvazione. Ai soli fini divulgativi ed informativi viene pubblicato per ulteriori 15 giorni dopo il primo periodo di pubblicazione.

3. Lo stesso verrà pubblicato sul sito informatico del Comune ed inviato, anche per via telematica, alle Associazioni del vigente Albo Comunale. Atto Cons.Com. n. 32/10